



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 02/09/2020

### FATTO

I ricorrenti affermano di essere titolari dei seguenti buoni fruttiferi: a) n. 1 della serie Q, n. XXX7, emesso il 25.02.1988, del valore di lire 5.000.000; b) n. 1 della serie Q, n. XXX8, emesso il 25.02.1988, del valore di lire 5.000.000; c) n. 1 della serie Q/P, n. XXX2, emesso il 07.03.1987, del valore di lire 5.000.000. I ricorrenti lamentano che l'intermediario avrebbe liquidato un importo sensibilmente inferiore a quello dovuto secondo quanto specificato sul retro dei buoni. Ciò premesso, i ricorrenti domandano all'Arbitro di condannare l'intermediario al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto atteso secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha rilevato che i criteri utilizzati per la liquidazione dell'importo da rimborsare sono corretti, diversamente da quanto sostenuto, poiché conformi a quanto disposto nel D.M. 13.06.1986; pertanto, ha concluso per il rigetto della domanda.

### DIRITTO

Il Collegio, letta la documentazione in atti, rileva quanto segue.

Relativamente ai n. 2 titoli della serie "Q" - emessi successivamente all'entrata in vigore



del D.M. 13.06.1986, con pari facoltà di rimborso e su moduli appartenenti alla precedente serie "P" - si evidenzia che gli stessi non recano alcun timbro modificativo dei tassi di rendimento della nuova serie nella parte a tergo del titolo, la quale riporta integralmente l'originaria stampigliatura dei buoni appartenenti alla precedente serie "P".

Sotto questo profilo le doglianze dei ricorrenti appaiono fondate. Difatti, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo della serie di appartenenza mancando del tutto la presenza di interessi sostitutivi per la parte relativa al periodo dal 1° al 30° anno. Tale comportamento della resistente, secondo il consolidato orientamento di questo Collegio condiviso anche da altri Collegi, ha indubbiamente ingenerato nei ricorrenti un legittimo affidamento circa le condizioni di rimborso stampate sul titolo (e non adeguatamente corrette dall'intermediario mediante la doverosa apposizione di un timbro modificativo) riferibili alla serie precedente. Di conseguenza, non può ammettersi, nel caso di specie, la possibilità di una eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13.6.1986.

Per l'effetto, deve essere riconosciuto a vantaggio dei ricorrenti il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo della serie "P", poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (cfr., tra le tante, ABF, Collegio di Napoli, dec. n. 2188 del 2020 e ABF Collegio di Milano, dec. n. 25972 del 2018).

Con riguardo al titolo della serie Q/P – emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 con pari facoltà di rimborso e su modulo appartenente alla serie "O", poi rettificato in P ed infine in Q/P – risultano sul retro tre diverse tabelle di rendimento (una per ciascuna delle serie richiamate in origine o frutto di rettifica con timbro); nessuno dei timbri modificativi successivamente apposti sul retro, però, ha mutato l'originario rendimento previsto per la serie "O" dal 21° al 30° anno.

In questa direzione, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con dec. n. 6142 del 2020, ha chiarito che, a fronte della non esatta osservanza da parte dell'intermediario di quanto disposto all'art. 5 del D.M. 13.06.1986, si è determinato sul piano contrattuale un legittimo affidamento da parte del titolare dei buoni in ordine alla circostanza che i rendimenti riconosciuti per il periodo dal 21° al 30° anno, in mancanza di apposizione di un timbro modificativo, siano quelli previsti in origine sul retro del buono impiegato (nel nostro caso della serie "O"), non potendosi, anche in questo caso, prospettare l'eterointegrazione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c. Le doglianze dei ricorrenti, quindi, appaiono fondate anche in relazione a tale buono fruttifero. Per l'effetto, deve essere riconosciuto a vantaggio dei ricorrenti il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (serie "O") per il periodo dal 21° al 30° anno.

È da ritenere infine inammissibile la richiesta di rimborso delle spese di perizia, in quanto formulata per la prima volta in sede di ricorso.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.  
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO